



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Vittorio Carlomagno ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 67182 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27.02.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

tra

Parte_1 C.F. *P.IVA_1* .IVA *P.IVA_2*), con sede in Roma (RM), Piazzale E. Mattei n. 1, rappresentata e difesa dagli avv. Sara Biglieri, Luca Conte, Giulia Menichella.,

ATTORE

e

Controparte_1 P.IVA *P.IVA_3* , sedente presso l'Area di Servizio Tarsia Est – Autostrada A2 Km 226 + 585 – 87040 TARSIA, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Morcavallo,

CONVENUTO

OGGETTO: contratto di somministrazione

conclusioni per parte attrice:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

- 1) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato concluso tra le parti;
- 2) per l'effetto, dichiarare la sopravvenuta risoluzione e/o inefficacia dei contratti di fornitura e di affitto di ramo d'azienda collegati al contratto di comodato;
- 3) sempre per l'effetto, condannare *Controparte_1*

- i) alla restituzione immediata sia degli impianti di distribuzione carburante, che del ramo di azienda affittato, liberi da persone e cose come identificati in atti;
- ii) al pagamento dell'importo complessivo di Euro 57.302,04 relativo a fatture e note di debito inevase;
- iii) al pagamento di una penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'Impianto;
- iv) al pagamento di una penale di Euro 1.196,12 per ogni giorno di ritardo nella restituzione dell'azienda ^{Par}
- v) al pagamento di una somma di denaro ex art. 614bis c.p.c. pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'Impianto;

4) rigettare le domande riconvenzionali formulate da CP_1 .

IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande

- 1a) accertare e dichiarare il grave inadempimento di Controparte_1 al contratto di comodato concluso tra le parti e per l'effetto risolvere detto contratto anche ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- 2a) per l'effetto della risoluzione di cui alla precedente domanda n. 1a, dichiarare la sopravvenuta risoluzione e/o inefficacia dei contratti di fornitura e di affitto di ramo d'azienda collegati al contratto di comodato;
- 3a) sempre per l'effetto, condannare Controparte_1
- i) alla restituzione immediata sia degli impianti di distribuzione carburante, che del ramo di azienda affittato, liberi da persone e cose come identificati in atti;
- ii) al pagamento dell'importo complessivo di Euro 57.302,04 relativo a fatture e note di debito inevase;
- iii) al pagamento di una penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'Impianto e al pagamento di una penale di Euro 1.196,12 per ogni giorno di ritardo nella restituzione dell'azienda ^{Par}
- (iv) al pagamento di una somma di denaro ex art. 614bis c.p.c. pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'Impianto;
- 5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

conclusioni per parte convenuta:

- 1) In rito, dichiarare improcedibile la domanda dell'attore, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010;
- 2) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quella del Tribunale di Cosenza;
- 3) in via subordinata rispetto alle superiori richieste, disporre ai sensi dell'art. 702 ter il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 183 cpc;
- 4) nel merito, rigettare le domande tutte spiegate da parte attrice;
- 5) In accoglimento della domanda spiegata in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che Pt_1 [...] si è resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della CP_1 in virtù del Contratto di Comodato e degli altri negozi collegati, ed ha violato i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
- 6) per l'effetto: risolvere il contratto di comodato, il contratto di fornitura ed il contratto di affitto di ramo d'azienda, per grave inadempimento imputabile ad ^{Part} e conseguentemente condannare Pt_1 [...] al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 268.978,93 e della somma di € 1.665.974,65, per le causali di cui in premessa, oltre interessi di mora ex art. 5 l. 231/02 sino al soddisfo.
- 7) In via subordinata, previa declaratoria di risoluzione contrattuale, compensare le somme eventualmente riconosciute come dovute dalla CP_1 ad ^{Parte} con i crediti spettanti alla

CP_1 e non onorati da Pt_1, anche sulla base di CTU contabile, che sin da ora si richiede.

8) Con condanna alla refusione delle spese e competenze difensive di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Le domande di parte attrice, originariamente proposte con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – è stato successivamente disposto il mutamento del rito – hanno per oggetto la risoluzione di diritto in virtù di clausola risolutiva espressa, in subordine per inadempimento ex art. 1453 c.c., dei contratti collegati di comodato, somministrazione carburanti ed affitto di azienda, relativi alla Stazione Tarsia Est – Autostrada SA/RC, la conseguente richiesta di rilascio degli immobili e la domanda di condanna al pagamento di crediti maturati nel corso del rapporto e di penali.

La convenuta in via riconvenzionale chiede a sua volta una pronuncia di risoluzione dei contratti per inadempimento di Parte_ e la condanna di questa al pagamento di una pluralità di crediti maturati in proprio favore del corso del rapporto.

2.

Il giudice, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha disatteso la richiesta di ammissione di prova per testi e CTU contabile proposta da parte convenuta e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

3.

Parte_, affidataria dell'impianto in virtù di Convenzione conclusa con ANAS il 7 novembre 2017, ha concluso con CP_1 i seguenti contratti, tutti datati 9.01.19:

a) un Contratto di Comodato gratuito per la gestione dell'impianto, la distribuzione in esclusiva di carburanti e l'utilizzo di lubrificanti e di prodotti petroliferi connessi (doc. 2 att.);

b) un Contratto di Fornitura, con il quale CP_1 si è impegnata ad acquistare i carburanti forniti da Parte_ a venderli in esclusiva al pubblico e ad utilizzare esclusivamente lubrificanti e prodotti petroliferi connessi forniti da Parte_ (doc. 3 att.);

c) un Contratto di Affitto di ramo d'azienda, relativo ad un'area ristoro ("Azienda Bar"), per lo svolgimento dell'attività d'impresa consistente nella somministrazione di alimenti e bevande, con gestione di bar e del market e la commercializzazione di altri prodotti e servizi (doc. 4 att.).

Nella medesima Area di Servizio è presente un'altra impresa, Motorway s.r.l., la quale gestisce il Servizio Ristoro in virtù di un contratto con la R.T.I. Alma S.r.l., a sua volta concessionaria di ANAS.

4.

Tutti i contratti prevedono, rispettivamente agli artt. 26, 7 e 31 l'attribuzione della competenza esclusiva al tribunale di Roma; la convenuta, nel sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio, afferma la nullità delle relative clausole negoziali ai sensi dell'art. 9 L. n. 192/1998, ma senza allegare alcuna situazione idonea a concretizzare, già in fase di costituzione del rapporto una effettiva disparità di potere contrattuale e l'impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti; né si riesce a comprendere in che modo la clausola istitutiva del foro convenzionale esclusivo, che per definizione attiene alla fase patologica del rapporto, possa comportare un significativo squilibrio delle posizioni contrattuali.

E' ugualmente infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, dovendosi rilevare al riguardo che si tratta di un rapporto complesso, risultante dal collegamento funzionale di contratti diversi, nel quale assume carattere prevalente la somministrazione di carburanti, non riconducibile ad alcuna materia soggetta a mediazione obbligatoria.

5.

La risoluzione di diritto intimata ex art. 1456 c.c. fa riferimento all'art. 17 lett. e) del contratto di comodato, che individua quale causa di risoluzione la *"grave o ripetuta violazione, contestata dalla " Parte_3 , di disposizioni di legge, decreti e normative di attuazione nonché degli obblighi derivanti dalla "Convenzione" che possano determinare, in modo certo ed univoco, danni alla Parte_3 "*.

Gli artt. 4.3 del Contratto di Comodato, 6 del Contratto di Fornitura, 22.3 del Contratto esplicitano che i contratti sono tutti strettamente collegati e che la risoluzione o cessazione per qualsiasi ragione o causa di uno di questi contratti comporterà il venir meno e la risoluzione di diritto anche degli altri.

Parte attrice deduce che gli inadempimenti contestati alla controparte ricadono nella previsione negoziale, che pertanto si è determinata, in virtù della comunicazione del 16/07/20 (doc. 24 att.), nella quale ha dichiarato espressamente la volontà di avvalersi della condizione risolutiva espressa, la risoluzione di tutti i rapporti e che da tale data sia attuale l'obbligo di restituire quanto concesso in comodato ed in affitto a CP_1 e siano quindi dovute le penali previste in caso di ritardo, non essendo stato adempiuto l'obbligo ed essendo gli immobili rimasti nella disponibilità della convenuta.

Senonché, come rilevato da parte convenuta, per la configurabilità della clausola risolutiva espressa le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1158 del 27/04/1973).

Nel caso specifico la genericità della clausola è fatta palese dal requisito della gravità, previsto in alternativa alla ripetizione della violazione, dal rinvio omnicomprensivo a *“disposizioni di legge, decreti e normative di attuazione nonché degli obblighi derivanti dalla Convenzione”*, dalla previsione del requisito ulteriore della possibilità di un danno a carico della concedente.

In effetti la stessa comunicazione di risoluzione non individua un fatto o più fatti specifici, ma richiama globalmente una pluralità di contestazioni formulate nel corso

del rapporto, sulla base delle quali esprime un giudizio di cessazione del necessario rapporto di fiducia.

Per queste ragioni si deve procedere globalmente alla valutazione degli inadempimenti che le parti imputano l'una all'altra e delle correlate pretese creditorie, al fine di valutare la condotta di ciascuna delle parti nell'economia del rapporto contrattuale. Infatti parte convenuta, oltre a contestare, ma in modo molto parziale e a tratti generico, la fondatezza degli addebiti ha esposto delle condotte di Parte che assume costituiscano violazione di obblighi contrattuali o legali, indipendentemente dal fatto di avere proposto sulla base di ciascuna di esse una autonoma domanda di condanna pecuniaria, e di tali condotte è necessario l'esame nella prospettiva della valutazione complessiva della condotta delle parti.

6.

Parte attrice ha documentato le contestazioni sollevate nel corso del rapporto nei confronti di CP_1 :

con comunicazione del 21 marzo 2019 ANAS segnalava a Parte che, a seguito di sopralluogo svolto in data 19 marzo 2019, nell'Area di Servizio “è stata riscontrata la presenza – all'interno di apposita sala dedicata attigua al fabbricato oil – di apparecchi automatici per il gioco d'azzardo, funzionanti a monete o a gettoni (c.d. “slot machine”) non autorizzati in quanto [...] la concessione stabilisce espresso divieto all'installazione di tali apparecchiature [...]” (doc. 5);

con comunicazioni del 21 e 28 dicembre 2019 CP_1 , lamentando difficoltà economiche e il mancato pagamento da parte di Motorway dei costi comuni di gestione dell'Area di Servizio, preannunciava la propria intenzione di interrompere, a partire dal 1° gennaio 2020, l'erogazione dei servizi comuni (doc 6 e 7);

Motorway, con comunicazione del 18 maggio 2020, dichiarava che CP_1 impediva l'accesso ai suoi dipendenti tramite il cancello di servizio (doc. 8);

con comunicazione del 7 aprile 2020, ANAS, a seguito di ispezione condotta nella stessa data dal proprio personale, comunicava a Parte che il servizio di rifornimento carburanti risultava chiuso, diffidandola alla sua immediata riattivazione (doc. 9);

la stessa convenuta in pari data, comunicava a ^{Parte_} a mezzo pec, l'avvenuta sospensione dell'attività di distribuzione carburanti, dichiarando altresì che avrebbe garantito l'apertura dei servizi comuni e la relativa fatturazione per il periodo gennaio-giugno (doc. 10);

con comunicazione del 15 aprile 2020 ANAS segnalava a ^{Parte_} che a seguito di ispezione eseguita da parte del proprio personale nelle giornate del 7 e 8 aprile 2020 il servizio di rifornimento carburante dell'Impianto risultava chiuso, diffidando contestualmente ^{Parte_} alla sua riattivazione dello stesso, prospettando la applicazione di una penale nei suoi confronti (doc. 11);

con comunicazione del 6 maggio 2020 ANAS comunicava a ^{Parte_} che, a seguito di segnalazione del Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria, in data 28 aprile 2020, dalle ore 22.00 alle ore 7.00, il servizio di rifornimento carburante risultava non disponibile e i servizi igienici chiusi al pubblico e diffidava ^{Parte_} al pronto ripristino dei servizi (doc. 12);

^{Parte_} inoltrava tale comunicazione a ^{CP_1}, richiamandola al rispetto degli obblighi contrattuali a suo carico (doc. 13);

in data 15 maggio 2020, ^{CP_1} riscontrava la comunicazione di ^{Parte_} sostenendo che "l'erogazione del carburante viene eseguita H24 così come comprovato dal sistema gestionale, inoltre l'accesso ai servizi igienici viene consentito su richiesta della clientela con la conseguente sanificazione al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei clienti in transito" (doc. 14);

^{Parte_} eplicava, con comunicazione del 21 maggio 2020 che. dal sistema gestionale installato presso l'impianto non risultavano erogazioni nel periodo 16 aprile – 6 maggio, nell'intervallo orario 22:00 – 06:00, e per tutto il periodo 16 aprile – 5 maggio non erano presenti erogazioni nel segmento Servito e GPL (doc. 15);

con le comunicazioni datate 18 maggio e 1° giugno 2020, Motorway e ANAS, rispettivamente, segnalavano a ^{Parte_} la mancata attivazione delle torri faro di illuminazione dei piazzali e lo spegnimento dell'impianto di illuminazione delle corsie di accelerazione e decelerazione nelle ore serali (doc. 8 e 16);

con le comunicazioni del 3 e 4 luglio 2020, Motorway e ANAS segnalavano a ^{Parte_} che in data 3 luglio 2020 ^{CP_1} aveva nuovamente sospeso l'erogazione dell'energia elettrica nell'Area di Servizio e specificamente segnalavano le seguenti violazioni: l'interruzione dell'illuminazione del piazzale, il mancato funzionamento del servizio idrico all'interno dei locali WC, il blocco dell'impianto di smaltimento delle acque (doc. 17 e 18);

tutte le segnalazioni di ANAS e Motorway venivano da ^{Parte_} che provvedeva ad inoltrarle al Gestore, diffidandolo ed intimandolo alla riattivazione dei Servizi (doc. 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23).

La convenuta ammette una temporanea, limitata, preavvisata e parziale interruzione di alcuni servizi condominiali, che sostiene resa necessaria dal comportamento di ^{Parte_} e di Motorway, come ammette l'interruzione del servizio di distribuzione del carburante e la temporanea chiusura dei servizi igienici, che attribuisce alla pandemia ed al mancato supporto da parte di ^{Parte_} che, sostiene, non collaborava in alcun modo nel reperimento di dispositivi di sanificazione e di protezione individuale a tutela del personale dipendente e non sostituiva gli accettatori di banconote e carte di credito che, pur presenti tra le attrezzature in comodato, non erano all'epoca funzionanti.

In sostanza gli addebiti sono in larga parte ammessi; nella misura in cui non sono ammessi la loro materiale fondatezza si desume dalle puntuali repliche di ^{Parte_} a ^{CP_1}, che fanno riferimento ai dati del sistema gestionale, accessibile ad entrambe le parti, oltre che dalle segnalazioni provenienti da soggetti terzi e qualificati, quali ANAS e Polizia Stradale.

7.

Secondo le difese di ^{CP_1} l'interruzione del servizio è stata determinata da una causa oggettivamente imprevedibile quale la pandemia; la convenuta imputa alla controparte la mancata collaborazione nel reperimento di dispositivi di sanificazione e di protezione individuale a tutela del personale dipendente, la mancata sostituzione degli accettatori di banconote e carte di credito, la mancata manutenzione ordinaria e

straordinaria degli accettatori; sostiene di avere dovuto far fronte al rifiuto dei dipendenti di eseguire la prestazione lavorativa o all'impossibilità determinata dalla loro positività al Covid.

Così invoca l'art. 1460 c.c. ed assume la presenza di una causa di forza maggiore ad essa non imputabile o comunque l'assenza di un inadempimento connotato dal necessario requisito della gravità.

Queste giustificazioni non richiamano in verità specifici obblighi contrattuali e devono quindi essere valutate alla luce del principio di buona fede e del dovere di collaborazione fra le parti, ma comunque tenendo ferma la definizione dei ruoli contrattuali.

Parte_ dal canto suo ha documentato di avere offerto al gestore, in coincidenza del periodo più critico e per fare fronte alle difficoltà rappresentate: il rimborso delle spese da questo sostenute per il reperimento dei DPI; la consegna di 400 DPI; la sospensione dei canoni per il contratto "NON OIL" per i mesi di marzo e aprile 2020; il posticipo dell'emissione delle fatture per il pagamento dei canoni dei mesi di maggio e giugno 2020; offerte queste che certamente vanno al di là degli obblighi previsti nel contratto e costituivano, nel quadro determinato dalla pandemia, un aiuto concreto.

CP_1 non contesta di avere ricevuto le mascherine offerte da Parte_ non allega che questa abbia rifiutato di rimborsarle quelle che assume di essersi dovuta procurare autonomamente, non contesta di avere beneficiato delle dilazioni di pagamento.

La posizione della convenuta sulla situazione determinata dalla pandemia si risolve così nella generica allegazione di una situazione di impossibilità, non circostanziata da elementi concreti e collocati nel tempo (non indica ad esempio il momento in cui avrebbe ricevuto le mascherine o se le sarebbe autonomamente procurate, che pure sarebbe rilevante per circoscrivere la durata della affermata impossibilità).

Sicché non rimane che rilevare che l'organizzazione e la gestione della stazione di servizio rientra nell'autonomia imprenditoriale, e nella sfera di responsabilità, del

gestore, che non può pretendere di riversare sulla controparte le conseguenze di eventi che non determinino una impossibilità assoluta ed oggettiva all'adempimento. In questa sfera di responsabilità rientra in particolare la gestione dei rapporti di lavoro del personale, comprese quindi le difficoltà create dal rifiuto o dall'impossibilità dei dipendenti di eseguire la prestazione.

8.

La domanda di condanna pecuniaria proposta da parte attrice ha per oggetto l'importo di € 57.302,04 di cui € 40.889,11 per il mancato pagamento delle fatture emesse in forza del Contratto di Affitto, € 13.410,93, per mancato pagamento di fatture emesse in forza del Contratto di Fornitura, € 3.002,00 a titolo di penale per la violazione della Concessione.

I crediti relativi al corrispettivo dei rapporti in essere si riferiscono a voci che maturano periodicamente o comunque rientrano nell'oggetto dei contratti e non sono stati specificamente contestati.

E' irrilevante la generica contestazione del valore probatorio delle fatture. Al riguardo si rileva che la contestazione deve essere specifica e non può essere considerato equivalente della contestazione il generico richiamo alla regola di riparto dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti, richiamo che è del tutto inconferente perché l'onere della prova viene in considerazione solo in presenza di una specifica contestazione che nel caso di specie difetta. Infatti la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla controparte e la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, sia per il principio di economia che deve informare il processo alla stregua dell'art. 111 Cost. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013).

Solo per quanto riguarda il credito di € 3.002,00, relativo al recupero di una penale applicata da ANAS in virtù della installazione da parte del gestore di un apparecchio

da gioco, vietato dalla Convenzione di Concessione, richiamata dal Contratto di Comodato, si deve rilevare che la violazione è documentata dalla comunicazione del 21 marzo 2019 di ANAS ad ^{Parte} che riferisce l'esito di un sopralluogo svolto in data 19 marzo 2019 (doc. 5 att.), e che l'applicazione della penale da parte di ANAS è documentata dalla relativa fattura prodotta in atti (doc. 70 att.).

Le domande in esame pertanto devono essere integralmente accolte.

9.

Si procede ora all'esame delle pretese creditorie avanzate da ^{CP_1} in via riconvenzionale:

accordi sindacali Covid, € 30.000,00;

contributi economici premiali previsti dall'accordo sindacale del 27.05.2005 come modificato ed integrato dall'accordo del 12.04.2011 (cd. 4% + 4%), € 85.765,82;

rimborso per interventi straordinari di spurgo delle vasche Imhoff € 22.132,70;

quota dei servizi condominiali prestati al concessionario del servizio Ristoro Motorway, € 131.080,41;

mancato adeguamento del margine fisso di gestione, € 456.923,73;

spese sostenute sui beni condominiali e nonché i miglioramenti agli impianti ed attrezzature, € 193.625,92;

mancato guadagno derivante dalla anticipata risoluzione, di € 1.015.425,00.

accordi sindacali COVID. Questo capo di domanda ha per oggetto il contributo straordinario una tantum di € 15.000 + IVA, per ciascun periodo di massima criticità, previsto dall' Accordo Collettivo Aziendale ex art. 19 L. 57/2001, come integrato con Accordo del 2 dicembre 2020 (doc. 34 conv.), finalizzato al mantenimento ed al ripristino della piena continuità dell'erogazione dei carburanti, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Concessione e dalla disciplina emergenziale, ed espressamente subordinato alla prestazione continuativa del servizio successivamente all'11 aprile 2020 (doc. 37 conv.). La mancata corresponsione si deve ritenere giustificata, come eccepito dalla convenuta, alla luce della reiterata e persistente violazione da parte della convenuta di tale obbligo (v. punto 7).

contributi economici premiali. Secondo le difese di parte attrice l'Accordo Collettivo posto a base della domanda è stato risolto in data 8 giugno 2015 per inadempimento dei gestori degli impianti autostradali e, in particolare, è inadempiente CP_1 per avere unilateralmente applicato prezzi al pubblico superiori ai prezzi massimi di rivendita stabiliti; inoltre l'Accordo Collettivo subordinava il contributo premiale al raggiungimento da parte dei gestori di una serie di traguardi quantitativi e comportamentali, da valutare in base alle segnalazioni dei rilevatori Parte_ dei clienti, che contesta che CP_1 abbia raggiunto, alla luce degli inadempimenti alla stessa contestati.

La domanda deve essere rigettata, con assorbimento di ogni altra questione, siccome del tutto indeterminata, essendo carente della allegazione dei presupposti per il riconoscimento delle voci incentivanti; infatti essa si limita a rinviare all'Accordo, il quale non contiene la definizione degli obiettivi ma prevede che essi debbano essere annualmente definitivi e condivisi, evidentemente con atti diversi e successivi che non sono prodotti o richiamati.

rimborso interventi vasche Imhoff. Questa domanda è formulata in modo del tutto generico, non è circostanziata e non è riscontrata da alcun elemento documentale, né relativo all'oggetto ed alla natura dell'intervento, né alla sua richiesta da parte di Parte_ né alla sua effettiva esecuzione ed al suo costo.

quota dei servizi condominiali. Questo capo di domanda riguarda la mancata partecipazione alle spese condominiali da parte della società Motorway, affidataria del Servizio Ristoro, estranea al giudizio; la richiesta è formulata in modo confuso, non essendo possibile individuare, anche solo in termini astratti, un inadempimento di Parte_ in quanto il contratto concluso fra le parti si limita a prevedere, in modo generico, la partecipazione del gestore alle spese condominiali secondo quote "eventualmente stabilite da appositi regolamenti di condominio".

mancato adeguamento del margine fisso di gestione La pretesa fa riferimento alle previsioni di vendita formulate da Parte_ in sede di subentro della CP_1 nella gestione dell'Area di Servizio Tarsia Est ed alla loro mancata concretizzazione; la

convenuta sostiene che i ricavi non avevano consentito nel primo anno della nuova gestione neppure di coprirne i costi, e pertanto ha richiesto, con raccomandata del 7 settembre 2016 (doc. 3 conv.) un adeguamento del margine di gestione sui ricavi delle vendite, che assume fosse dovuto in base all'Accordo Collettivo Interprofessionale del 27.07.2005, poi rinnovato ed integrato il 12.04.2011 (doc. 4).

Parte ha replicato che le previsioni di vendita dovevano intendersi come delle “mere prese d’atto dei consuntivi storici della vecchia gestione” e che secondo il medesimo Accordo Collettivo l’adeguamento dei margini di gestione richiede un accordo fra la compagnia ed i rappresentanti sindacali dei gestori.

In effetti parte attrice non richiama il margine di gestione riconosciuto dall'Accordo Collettivo prodotto in atti, ma assume che ne fosse dovuto un adeguamento, senza però operare alcun puntuale riferimento ad una fonte negoziale, contrattuale o collettiva, individuabile, sicché la richiesta si palesa infondata.

spese e miglioramenti. Questa voce è del tutto generica e non documentata.

mancato guadagno da anticipata risoluzione. Questa voce appare infondata alla luce del semplice rilievo che il rapporto, non avendo CP_1 ottemperato alla richiesta di restituzione dell'impianto, non è di fatto cessato. Infatti è pacifico che Parte ha continuato a rifornire CP_1 e che questa ha mantenuto in esercizio l'area di servizio.

Per completezza si deve dare qui conto, benché non sia posta a fondamento di alcuna autonoma domanda, dell'attribuzione ad Parte dell'abuso di posizione dominante, individuato da CP_1 nella proposta di affiliazione commerciale relativa al servizio “Eni Caffè” che Parte le ha presentato precedentemente alla scadenza della concessione ANAS, prevista per il 31.10.2018. L'ipotesi appare pretestuosa, giacché, secondo l'esposizione della stessa convenuta, questa ha rifiutato la proposta senza conseguenze: Parte ricevuto il rifiuto infatti ha inviato i nuovi contratti di comodato ed affitto di ramo d'azienda, sottoscritti dal gestore in data 11.01.2019.

Una ulteriore doglianza di CP_1 ha per oggetto il blocco dell'accredito dei bonifici delle note di credito emesse in riferimento alla vendita “Fai da Par per gli

anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Come esposto dalla convenuta, dette note di credito rappresentano il rimborso dello sconto applicato da ^{Parte_} i clienti che si riforniscono da soli, che secondo gli accordi è a totale carico della compagnia. Parte attrice ha replicato che le note di credito “Fai da Te” non sono state rimborsate poiché sono state destinate alla compensazione di debiti di ^{CP_1} nei confronti di ^{Parte_} ed ha prodotto alcune delle comunicazioni, trasmesse alla controparte, in cui dava conto di queste compensazioni. La cosa in effetti si deve ritenere pacifica, giacché la convenuta ha sollevato la questione unicamente per dare una ulteriore connotazione negativa alla condotta di controparte, senza quantificare un proprio controcredito relativo a questa voce.

10.

Ricostruiti i rapporti di credito fra le parti, ed in generale tutte le circostanze relative alla loro condotta nell’esecuzione del rapporto contrattuale, si può procedere alla valutazione della gravità degli inadempimenti imputati ad ^{CP_1} ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., richiesta da ^{Parte_} in via subordinata.

Sotto questo aspetto si deve rilevare in primo luogo come alcuni degli adempimenti imputati alla convenuta costituiscano anche violazione di norme pubblicistiche e come tali abbiano esposto ^{Parte_} a responsabilità nei confronti di terzi ed a sanzioni, in particolare la chiusura dell’impianto, di per sé illecita nel rapporto di concessione fra ^{Parte_} ed ANAS e non consentita dalla disciplina emergenziale, e la mancata attivazione delle torri faro di illuminazione dei piazzali e lo spegnimento dell’impianto di illuminazione delle corsie di accelerazione e decelerazione, direttamente incidenti sulla sicurezza degli utenti.

In secondo luogo si deve rilevare come il debito accumulato da ^{CP_1} evidenzia la sistematica vanificazione del sinallagma contrattuale, giacché si riferisce essenzialmente ai canoni maturati ed alle fatture di acquisto del carburante e quindi alle voci che dal punto di vista economico individuano ed esauriscono l’interesse di ^{Parte_} nel contratto.

Tale inadempimento, in un arco di tempo di quasi un anno, appare sistematico, ed è del tutto ingiustificato anche solo dal punto di vista soggettivo, non potendo **CP_1** seriamente invocare la propria convinzione di essere titolare di controcrediti di pari o maggiore importo, che si è visto essere del tutto infondati se non pretestuosi.

Si deve concludere che questi inadempimenti, tanto più nel loro complesso, soddisfino ampiamente il requisito della gravità necessario per la risoluzione del contratto.

11.

La domanda di risoluzione del contratto proposta da **Parte_** deve essere accolta, con riferimento all'ipotesi generale di cui all'art. 1453 c.c., dedotta in via subordinata.

Le domande di condanna pecuniaria proposte da **Parte_** relative a crediti maturati in costanza del rapporto contrattuale devono essere accolte integralmente.

Le domande di risoluzione del contratto e di condanna pecuniaria proposte in via riconvenzionale da **CP_1** devono essere integralmente rigettate.

CP_1 deve essere condannata al rilascio dell'impianto e del ramo di azienda, e la relativa pronuncia deve essere assistita dalle penali contrattuali, applicabili dal giorno in cui l'obbligo di rilascio diventa attuale, da individuarsi nella data di notifica della presente sentenza. Non vi è luogo per l'applicazione della penale di cui all'art. 614 bis c.p.c., che costituirebbe una mera duplicazione delle penali contrattuali.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,
dichiara la risoluzione per inadempimento di **Controparte_1** dei contratti di comodato, di fornitura e di affitto di ramo d'azienda conclusi fra le parti;
condanna **Controparte_1**

alla restituzione immediata in favore di parte attrice dell'impianto di distribuzione carburante e del ramo di azienda affittato, liberi da persone e cose come identificati in atti;

al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo di € 57.302,04 relativo a fatture e note di debito inevase;

al pagamento in favore di parte attrice di una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'impianto di distribuzione carburante e al pagamento di una penale di € 1.196,12 per ogni giorno di ritardo nella restituzione del ramo di azienda;

rigetta ogni altra domanda di parte attrice;

rigetta integralmente le domande proposte in via riconvenzionale da parte convenuta;

condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 18.000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.

Roma, 31.01.26

IL GIUDICE

Dott. Vittorio Carlomagno